

Brescia, lì 27.01.2026

**OGGETTO: INTRASTAT - DISCIPLINA**

A norma dell'art. 50 co. 6 del DL 331/93:

- **i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione dei modelli INTRASTAT.**

**1. Rilevanza**

Fermo restando il sussistere degli altri requisiti per qualificare una cessione intracomunitaria, ai fini del regime di non imponibilità IVA è altresì necessario che il cedente nazionale abbia compilato l'elenco riepilogativo INTRASTAT delle vendite o ne abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione (art. 41 co. 2-ter del DL 331/93, introdotto dal DLgs. 192/2021 in vigore dall'1.12.2021).

**2. Operazioni da rilevare****2.1. Cessioni di beni e servizi resi**

Nei modelli devono essere riportate:

- le cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 *bis*);
- le prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 *quater*);
- le cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 *sexies*).

Sono oggetto di comunicazione le operazioni registrate (o soggette a registrazione) nel periodo di riferimento del modello (art. 5 co. 1 del DM 22.2.2010).

Non sono da rilevare nei modelli:

- le prestazioni di servizi non "generiche" nei confronti di soggetti passivi IVA (art. 7-quater e art. 7-quinquies del DPR 633/72);
- le operazioni nei confronti di "privati consumatori";
- le prestazioni di servizi nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori della Ue, anche qualora dotati di un numero identificativo IVA o di rappresentante fiscale in uno degli Stati Ue (circ. 36/E/2010).

**2.2. Acquisti di beni e servizi ricevuti**

A decorrere dall'anno 2018, gli acquisti intracomunitari (modello INTRA-2 *bis*) e le prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 *quater*) sono rilevati ai soli fini statistici e soltanto da parte dei soggetti che, in almeno uno

dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.

### **2.3. Servizi esenti o non imponibili**

Non sono oggetto di comunicazione nei modelli INTRA le prestazioni per le quali non è dovuta l'IVA nello Stato del committente (art. 5 co. 4 del DM 22.2.2010). Se il committente è stabilito in Italia, non sono dovuti gli INTRA per le prestazioni che sono non imponibili o esenti secondo le norme nazionali.

Se il committente è stabilito in un altro Stato UE, il prestatore italiano ha l'onere di accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nello Stato del committente. A tal fine, è sufficiente richiedere ed ottenere una dichiarazione del committente in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nello Stato in cui è stabilito. In mancanza di tale dichiarazione, la prestazione può non essere inclusa negli INTRA solo se il fornitore "ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l'imposta nello Stato membro del committente" (circ. 43/E/2010).

### **3. Modalità di presentazione**

La presentazione dei modelli è effettuata esclusivamente in via telematica (determinazione Agenzia delle Dogane 22.2.2010 n. 22778).

Possono trasmettere i modelli INTRASTAT tutti i soggetti in possesso di abilitazione ai servizi Entratel o Fisconline (determinazione Agenzia delle Dogane 7.5.2010 n. 63336). La trasmissione può essere effettuata direttamente dai contribuenti o tramite intermediari abilitati. Ai fini della presentazione dei modelli, è disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Dogane, l'applicazione Intr@Web, per la compilazione e per il controllo della comunicazione, oltre che per l'effettuazione dell'invio telematico. Detta applicazione è rivolta sia agli operatori economici (soggetti obbligati) che decidono di presentare direttamente i modelli INTRASTAT che ai soggetti delegati (commercialisti, doganalisti, ecc.) che predispongono e presentano i modelli per conto terzi.

#### **3.1. Periodicità**

Ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DM 22.2.2010, gli elenchi sono trasmessi:

- con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

Tuttavia, la periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:

- se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;

- se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.

Le soglie operano in maniera indipendente per cui la verifica in ordine al loro superamento andrà effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni (cfr. provv. Agenzia delle Entrate n. 194409/2017 e determinazione Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 493869/2021).

Tipologia di operazioni	Modello	Frequenza	
		Mensile	Trimestrale
Cessioni di beni	INTRA-1 <i>bis</i> INTRA-1 <i>sexies</i>	ammontare trimestrale delle cessioni di beni > 50.000 euro (fino a 100.000 euro dati statistici non obbligatori)	≤ 50.000 euro
Prestazioni di servizi rese	INTRA-1 <i>quater</i>	ammontare trimestrale delle prestazioni di servizi rese > 50.000 euro	≤ 50.000 euro
Acquisti di beni	INTRA-2 <i>bis</i>	ammontare trimestrale degli acquisti di beni > 350.000 euro (ai soli fini statistici)	non dovuto
Prestazioni di servizi ricevute	INTRA-2 <i>quater</i>	ammontare trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute > 100.000 euro (ai soli fini statistici)	non dovuto

Nel corso di uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento un soggetto passivo ha realizzato:

- acquisti intracomunitari pari a 400.000 euro (la soglia di riferimento è pari a 350.000 euro);
- acquisti di servizi intra-UE pari a 10.000 euro (la soglia di riferimento è pari a 100.000 euro).

È tenuto a presentare soltanto il modello relativo agli acquisti di beni, con periodicità mensile, mentre non è tenuto a presentare il modello relativo ai servizi ricevuti.

In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle soglie di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi (comunicazione Agenzia delle Dogane 20.2.2018 n. 18558).

### 3.2. Opzione per la periodicità mensile

È possibile, in ogni caso, optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare (art. 2 co. 3 del DM 22.2.2010), a prescindere dal superamento o meno, nei singoli trimestri, delle soglie di riferimento (circ. 36/E/2010, parte II, § 4).

### 3.3. Assenza di operazioni nel periodo

I modelli non devono essere presentati in assenza di operazioni attive e passive nel mese o trimestre di riferimento (circ. 36/E/2010, parte II, § 6).

Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno, i modelli devono essere presentati con cadenza trimestrale, fino al superamento delle soglie.

### 3.4. Termini di presentazione 2026

Gli elenchi sono presentati entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento (art. 50 co. 6-bis del DL 331/93).

Nella tabella seguente si riepilogano le scadenze relative al 2026, tenendo conto del differimento al primo giorno lavorativo successivo dei termini che cadono di sabato o in giorno festivo.

Soggetti con periodicità mensile	
Periodo di riferimento	Termine di presentazione
Gennaio	25.2.2026
Febbraio	25.3.2026
Marzo	27.4.2026
Aprile	25.5.2026

Maggio	25.6.2026
Giugno	27.7.2026
Luglio	25.8.2026
Agosto	25.9.2026
Settembre	26.10.2026
Ottobre	25.11.2026
Novembre	28.12.2026
Dicembre	25.1.2027

**Soggetti con periodicità trimestrale**

Periodo di riferimento	Termine di presentazione
I trimestre	27.4.2026
II trimestre	27.7.2026
III trimestre	26.10.2026
IV trimestre	25.1.2027

**4. Contenuto dei modelli**

A decorrere dall'anno 2022, sono stati approvati i nuovi modelli (determinazione Agenzia delle Dogane e dei monopoli 23.12.2021 n. 493869).

Tra le altre, sono state previste le seguenti modifiche:

- nel modello INTRA-2 bis non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore e all'ammontare delle operazioni in valuta;
- nel modello INTRA-2 quater non sono più rilevate le informazioni relative al codice IVA del fornitore, all'ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione del servizio, alla modalità di incasso del corrispettivo e al Paese di pagamento;
- nei modelli INTRA-1 bis e INTRA-2 bis, in caso di spedizioni e arrivi di beni di valore inferiore a 1.000 euro, non è più obbligatorio indicare in modo dettagliato la classificazione doganale dei beni, potendosi usare il codice unico "99500000";
- nel modello INTRA-1 bis è aggiunta la rilevazione del Paese di origine delle merci a fini statistici;
- è stata introdotta la sezione "5" del modello INTRA-1 (modello INTRA-1 sexies) per indicare le informazioni relative alle cessioni intracomunitarie effettuate in regime di "call-off stock".

## **5. Periodo di rilevazione**

La presentazione dei modelli INTRA è collegata in linea di principio con il momento in cui la fattura è stata registrata o, comunque, doveva essere registrata, ancorché tale annotazione non sia stata effettuata (C.M. 73/94, § 10.4). Eccezione a tale regola è stabilita unicamente, ai sensi dell'art. 50 co. 7 del DDL 331/93, per le ipotesi di pagamento anticipato del corrispettivo ovvero di emissione anticipata della fattura, in relazione ad un acconto contrattualmente previsto (art. 5 co. 1 del DM 22.2.2010).

Le istruzioni alla compilazione dei modelli, con riguardo al momento in cui gli acquisti vanno comunicati, hanno precisato che occorre fare riferimento al periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano o nel mese (di calendario) nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell'IVA e la stessa diventa esigibile. Tuttavia, se l'intervallo tra l'acquisto delle merci e il fatto generatore dell'IVA è maggiore a due mesi, il periodo di riferimento è il mese in cui i beni acquistati entrano in Italia. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione negli elenchi Intrastat tutti gli acquisti di beni in cui questi ultimi non entrano nel territorio dello Stato.

## **6. Enti non commerciali**

Sono soggetti all'obbligo di presentazione degli INTRASTAT in relazione alle operazioni di acquisto (art. 1 del DM 22.2.2010):

- gli enti non commerciali soggetti passivi (anche quando operano nell'ambito di attività non commerciali);
- gli enti non commerciali non soggetti passivi identificati ai fini dell'imposta.

Tali enti, inoltre, in relazione agli acquisti intracomunitari e agli acquisti di beni e servizi realizzati nello svolgimento di attività non commerciali per i quali hanno applicato l'imposta ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 633/72, presentano, entro la fine di ciascun mese, il modello INTRA 12 (prov. Agenzia delle Entrate 110450/2015), indicando l'ammontare e l'imposta degli acquisti registrati con

riferimento al secondo mese precedente e gli estremi del relativo versamento (art. 30-bis del DPR 633/72 e art. 49 co. 1 del DL 331/93).

Invece, gli enti non commerciali non soggetti passivi e non identificati ai fini IVA, qualora effettuino acquisti presso altri soggetti UE devono dichiarare tale circostanza presentando, anteriormente a ciascun acquisto, il modello INTRA-13 di cui al DM 16.2.93, aggiornato con provv. Agenzia delle Entrate 16.4.2010 (art. 50 co. 4 del DL 331/93). L'adempimento è dovuto laddove tali soggetti:

- abbiano effettuato, nell'anno precedente e in quello in corso, acquisti intracomunitari di beni per un ammontare non superiore a 10.000 euro (al di sotto di tale soglia, infatti, l'IVA non è dovuta in Italia ma nello Stato del fornitore);
- non abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia ai sensi dell'art. 38 co. 6 del DL 331/93.

Nel modello INTRA 13 deve essere indicato l'ammontare imponibile degli acquisti in corso di effettuazione presso un fornitore di altro Stato UE e l'ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell'anno in corso presso un fornitore di altro Stato UE, al netto dell'IVA.

### **7. Soggetti in regime forfetario**

I soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014 sono tenuti alla compilazione dei modelli INTRA con esclusivo riferimento alle prestazioni di servizi rese e ricevute (circ. 10/E/2016).

### **8. Prova dell'avvenuto trasporto in altri paesi UE – dal 2020**

L'evoluzione normativa comunitaria in ottica anti-frode ha comportato degli adattamenti della documentazione e degli indirizzi sin qui riportati. Con l'art. 45-bis del Regolamento UE 282/2011, introdotto dal Regolamento UE 2018/1912 vengono individuati i mezzi di prova al fine di armonizzare le condizioni alle quali l'esenzione può realizzarsi.

Le situazioni considerate dall'art. 45-bis, entrate in vigore l'1.1.2020, sono quelle in cui i beni:

- a) sono stati spediti/trasportati dal cedente, direttamente o da terzi per suo conto;
- b) sono stati spediti/trasportati dal cessionario o da terzi per suo conto (ad es., «EX Works»).

#### **Beni spediti/trasportati dal cedente**

Si presume che i beni siano stati spediti/trasportati dallo Stato membro di partenza a quello di arrivo quando:

1. il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto,
2. è in possesso di almeno due dei seguenti elementi di prova non contraddittori e rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente:
  - documenti relativi al trasporto/spedizione dei beni, ad es.:
    - documento o lettera CMR riportante la firma del destinatario;
    - polizza di carico;
  - fattura relativa al trasporto aereo;
  - fattura dello spedizioniere.

Oppure quando:

- 1. il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto;
- 2. è in possesso di almeno uno dei seguenti elementi di prova non contraddittori e rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente:
  - documenti relativi al trasporto/spedizione dei beni, ad es.:
    - documento o lettera CMR riportante la firma del destinatario;
    - polizza di carico;
  - fattura relativa al trasporto aereo;
  - fattura dello spedizioniere;
- 3. è in possesso di almeno uno dei seguenti elementi di prova non contraddittori e rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente:
  - polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni;
  - documenti bancari che attestano il pagamento relativo alla spedizione o al trasporto dei beni;
  - documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (ad es., notaio) che confermano l'arrivo dei beni nello Stato UE di destino;
  - ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato UE di destino che confermi il deposito dei beni in tale Stato.

**Beni spediti/trasportati dal cessionario**

Si presume che i beni siano stati spediti/trasportati dallo Stato membro di partenza a quello di arrivo quando il venditore è in possesso di:

1. una dichiarazione scritta dell'acquirente rilasciata entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione che:
  - certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente o da un terzo per suo conto,
  - identifica lo Stato membro di destinazione dei beni,
  - contiene i seguenti elementi:
    - data di rilascio;
    - nome e indirizzo dell'acquirente;
    - quantità e natura dei beni;
    - data e luogo di arrivo dei beni;
    - numero di identificazione del mezzo di trasporto (solo in caso di cessione di mezzi di trasporto);
    - identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.
2. almeno due dei seguenti elementi di prova non contraddittori e rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente:



- documenti relativi al trasporto/spedizione dei beni, ad es.:
  - documento o lettera CMR riportante la firma del destinatario;
  - polizza di carico;
  - fattura relativa al trasporto aereo;
  - fattura dello spedizioniere.

Oppure quando il venditore sia in possesso di:

1. una dichiarazione scritta dell'acquirente rilasciata entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione che:

- certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente o da un terzo per suo conto,
- identifica lo Stato membro di destinazione dei beni,
- contiene i seguenti elementi:
  - data di rilascio;
  - nome e indirizzo dell'acquirente;
  - quantità e natura dei beni;
  - data e luogo di arrivo dei beni;
  - numero di identificazione del mezzo di trasporto (solo in caso di cessione di mezzi di trasporto);
  - identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.

2. almeno uno dei seguenti elementi di prova non contraddittori e rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente:

- documenti relativi al trasporto/spedizione dei beni, ad es.:
  - documento o lettera CMR riportante la firma del destinatario;
  - polizza di carico;
  - fattura relativa al trasporto aereo;
  - fattura dello spedizioniere.

3. almeno uno dei seguenti elementi di prova non contraddittori e rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente:

- polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni;
- documenti bancari che attestano il pagamento relativo alla spedizione o al trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (ad es., notaio) che confermano l'arrivo dei beni nello Stato UE di destino;
- ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato UE di destino che confermi il deposito dei beni in tale Stato.

Prassi vigente in materia di prove documentali (circ. 12.5.2020, n. 12) L'Agenzia delle Entrate, per ufficializzare la sua posizione, già esposta nella risp. interp. 100/2019, e per fare maggiore chiarezza sul punto, pubblica la circolare 12.5.2020, n. 12/E. Con tale circolare l'Agenzia conferma la prassi vigente in materia di prove documentali relative alle cessioni intracomunitarie precedente alla nuova disposizione comunitaria (art. 45-bis, Reg. UE 282/2011), conferendole, nella sostanza, la dignità di «prova alternativa» rispetto a quanto disposto dalla nuova norma comunitaria.

Nella circolare l'Agenzia ricorda, anzitutto, che: «L'articolo 45-bis in commento, infatti, non preclude agli Stati membri l'applicazione di norme o prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intracomunitarie, eventualmente più flessibili della presunzione prevista dal Regolamento Iva». E conclude: «Così ricostruito il vigente quadro normativo comunitario, la scrivente ritiene che, allo stato, in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all'articolo 45-bis, possa continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell'entrata in vigore del medesimo articolo in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni. Resta inteso, ad ogni modo, che detta prassi nazionale individua documenti, la cui idoneità a provare l'avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell'amministrazione finanziaria».

## **8. Termine per gli accertamenti**

Testo in vigore dal 1 gennaio 2016

1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'articolo 55 può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento sull'adempimento in oggetto.

**Studio Dott. Begni & Associati**